



Prot.n.0002459-28/04/2016-EP_M078-SARCH-P

Class. 7.10.5

Oggetto: Legge 06.12.1991 n.394 e smi – D.M. 03.02.1990 – D.P.R. 06.08.1993 __ Lavori di posa in opera tubazione in PEAD lungo la strada Comunale per allaccio idrico della frazione Casalicchio di Amandola alla sorgente "Fonticelle". Richiedente: Comune di Amandola __ (Pr.49/16)
Comunicazione concessione di autorizzazione n. 44 del 28.04.2016 e richiesta affissione Albo.

Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.82/05)

PEC comune.amandola@emarche.it

Comune di Amandola – Area dei Servizi Tecnici Manutentivi __ Piazza
Risorgimento, 17 __ 63857 Amandola (Fm)

PEC cta.visso@pec.corpoforestale.it

Corpo Forestale dello Stato __ Coordinamento Territoriale per l'Ambiente per il
Parco Nazionale dei Monti Sibillini __ Via Luigi Fumi __ 62039 Visso (Mc)

PEC cs.montefortino@pec.corpoforestale.it

Corpo Forestale dello Stato __ Comando Stazione di Montefortino
Strada Circonvallazione, 23 __ 63044 Montefortino (Fm)

In riferimento alla nota del Comune di Amandola n.3947 del 22.04.2016, pervenuta in data 22.04.2016 (prot.n.2353) con la quale si chiedeva il Nulla Osta, in ottemperanza a quanto disposto dal DM 03.02.1990 e dalla Legge 394/91 e smi, per la realizzazione delle opere di cui in oggetto con la presente si trasmette il provvedimento n. 44 del 28.04.2016 con il quale viene concesso il richiesto Nulla Osta alle prescrizioni e condizioni in esso contenute

Inoltre nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 comma 1 della legge 394/91 e successive modificazioni ed integrazioni, si chiede, di affiggere all'albo di questo Comune per sette giorni il nulla osta di cui in oggetto a partire dal **02.05.2016**. Si resta in attesa di copia del provvedimento trasmesso provvisto della relativa attestazione di avvenuta pubblicazione.

Al C.T.A. ed al Comando Stazione che leggono per conoscenza viene trasmessa copia del Nulla Osta in oggetto per lo svolgimento dei relativi compiti di vigilanza previsti dalla normativa generale di cui sopra.

Cordiali saluti.



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il Responsabile del Procedimento __ Funzionario Tecnico __ Paolo Tuccini



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

CONCESSIONE NULLA OSTA (art.13 e 11, L.394/91)

N° 44 DEL 28.04.2016	OGGETTO: LAVORI DI POSA IN OPERA TUBAZIONE IN PEAD LUNGO LA STRADA COMUNALE PER ALLACCIO IDRICO DELLA FRAZIONE CASALICCHIO DI AMANDOLA ALLA SORGENTE "FONTICELLE". RICHIEDENTE: COMUNE DI AMANDOLA__ (PR.49/16)
-----------------------------	--

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e smi;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

CONCEDE IL NULLA OSTA

Al Comune di Amandola ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la realizzazione dei lavori di posa in opera tubazione in PEAD lungo la strada Comunale per allaccio idrico della frazione Casalicchio di Amandola alla sorgente "Fonticelle" come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti.



Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente Nulla Osta è valido per un periodo di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.



Il Direttore
(Dott. Franco Perco)



SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla Osta n. 44 del 28.04.2016

Oggetto: Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i. – D.M. 03.02.1990 – D.P.R. 06.08.1993 __ Lavori di posa in opera tubazione in PEAD lungo la strada Comunale per allaccio idrico della frazione Casalicchio di Amandola alla sorgente "Fonticelle". Richiedente: Comune di Amandola__ (Pr.49/16)

Premesso:

- Che ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la richiesta inoltrata dal Comune di Amandola del 22.04.2016 n.3947 pervenuta in data 22.04.2016 (prot.2353) tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;

- Che tale richiesta è relativa alla realizzazione di lavori di posa in opera tubazione in PEAD lungo la strada Comunale per allaccio idrico della frazione Casalicchio di Amandola alla sorgente "Fonticelle", ed è composta dalla seguente documentazione:

- Richiesta Nulla Osta; Comunicazione utenti della frazione di Casalicchio; Planimetria.

Che le opere previste consistono nella posa in opera tubazione in PEAD lungo la strada Comunale per allaccio idrico della frazione Casalicchio di Amandola alla sorgente "Fonticelle", in quanto l'attuale sorgente della "Rugola" avendo dei problemi di carenza idrica non garantisce specialmente nel periodo estivo un adeguato rifornimento idrico della frazione. Pertanto è previsto la posa in opera in interrato ad una profondità di cm 60 a monte della strada comunale di due tubazioni in PEAD, una per la distribuzione acquedottistica (DN40) ed l'altra per alimentare il piccolo impianto di autoclave (DN 63). Viene precisato nella richiesta del Comune di Amandola che tali opere non riguardano la sorgente né le prese d'acqua già esistenti ma soltanto il collegamento per l'alimentazione della rete acquedottistica della frazione.

Considerato:

- Che le opere ricadono all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- Che nel dettaglio tale area ricade in zona "C, di protezione" del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di RQ (Riqualificazione): "comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento;"
- Che l'area oggetto d'intervento risulta esterna alla rete natura 2000 (SIC e ZPS).



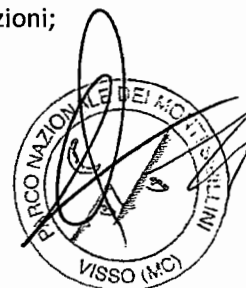
- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato *"che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."*

Considerato Inoltre:

- Che le opere in oggetto tenendo conto della localizzazione e dell'entità non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e smi (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993).
- Che pertanto tale intervento appare coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco.
- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e smi e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;
- Che data la particolare valenza ambientale e paesaggistica dei siti oggetto d'intervento è comunque necessario formulare specifiche prescrizioni e relative misure di mitigazione e compensazione al fine di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali e complessivamente assicurare il rispetto dei luoghi e non alterare in maniera significativa gli stessi.
- Che è infine necessario stabilire un periodo di validità del Nulla Osta, il quale anche in coerenza con quanto disposto dall'art.146, c.4 del D.Lgs.42/2004 e smi (autorizzazione paesaggistica), può essere stabilito per una durata di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.
- Che l'Amministrazione Comunale ha segnalato l'estrema urgenza che circa l'effettuazione dei lavori in questione in quanto diverse abitazioni della frazione risultano prive della fornitura dell'acqua potabile.
- Che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consiglio Direttivo in data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all'art.3, comma 3 che *"In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile"*
- Che ricorre l'urgenza al fine di aderire alla richiesta sopra specificata;

Visto:

- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.M. 03.02.1990;



- Il D.P.R. 06.08.1993;
- Il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;
- La nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^ Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Si Propone

Di concedere il nulla osta al Comune di Amandola ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la realizzazione dei lavori di posa in opera tubazione in PEAD lungo la strada Comunale per allaccio idrico della frazione Casalicchio di Amandola alla sorgente "Fonticelle" come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Di stabilire un periodo di validità del Nulla Osta di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il Responsabile del Procedimento _ Funzionario Tecnico _ Paolo Tuccini